

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 640

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1992

---

Interventi urgenti di solidarietà in favore delle popolazioni  
della provincia di Savona

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il giorno 22 settembre 1992 una violenta inondazione, dovuta allo straripamento dei torrenti della zona, si è abbattuta sul comprensorio del Savonese creando ingentissimi danni non solo a strutture quali strade, ponti, edifici della zona ma anche alla attività lavorativa del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e delle piccole e medie imprese della zona.

Oltre ai danni diretti provocati dalle ondate di piena, peraltro ben evidenziati dai mezzi di informazione, sulla popolazione in genere e sulle attività produttive in particolare sono gravati e gravano tuttora i danni indiretti, della caduta e della riduzione dei servizi essenziali allo svolgimento della rispettiva attività.

Il tutto su un'economia di zona già da tempo in crisi strutturale ed oggi oltretutto

gravata anche da una pressione fiscale ai limiti della sopportabilità.

Nel proporre un risarcimento si è tenuto conto del momento di congiuntura economica che il nostro Paese attraversa, evitando l'apertura di nuovi capitoli di spesa (se non in misura assolutamente trascurabile) ed afferendo quindi il risarcimento ad una riduzione degli oneri fiscali gravanti su quella parte di popolazione ed attività lavorative che, in maniera documentata e verificabile, hanno subito effettivo danno dagli eventi di cui all'oggetto.

Scopo della presente proposta è quello di intervenire in favore delle popolazioni colpite, (in maniera peraltro non diversa da quanto già fatto in altre parti del Paese) e questo non per proporre facile assistenzialismo ma per proteggere una economia da gravi fattori imponderabili che l'alluvione del 22 settembre scorso appunto rappresenta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Le persone fisiche e le persone giuridiche che alla data del 22 settembre 1992 avevano residenza o sede nel comprensorio savonese colpito dall'alluvione del 22 settembre 1992, hanno diritto ad un risarcimento forfettario dei danni subiti nella misura indicata nel comma 2, ed a condizione che presentino regolare domanda di indennizzo avente le caratteristiche indicate nel comma 3.

2. Il risarcimento forfettario consiste nelle seguenti esenzioni:

a) per persone giuridiche: la totalità o una parte di quanto dovuto per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) o l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni (ICIAP) relativamente all'esercizio 1993;

b) per persone fisiche, la totalità o una parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativamente agli esercizi 1993 e 1994.

3. La domanda di indennizzo deve essere presentata al comune di residenza o sede entro il 31 dicembre 1992. Da essa devono risultare i seguenti elementi:

a) descrizione dei danni diretti subiti;

b) quantificazione economica dei costi sostenuti o che si prevede di sostenere;

c) descrizione e quantificazione di massima dei danni indiretti subiti.

4. Le amministrazioni comunali entro il 30 aprile 1993 dovranno completare la verifica delle domande ricevute e comunicare al Ministero delle finanze i nominativi degli aventi diritto al risarcimento nonché l'ammontare massimo dello stesso.

5. Quando per le persone giuridiche la totalità dell'IRPEG e dell'ICIAP dovute per l'esercizio 1993 e per le persone fisiche

l'ammontare dell'IRPEF per gli esercizi 1993 e 1994 superano l'ammontare identificato ai sensi del comma 4, la differenza viene versata all'erario dal contribuente.

6. Quando per le persone giuridiche la totalità dell'IRPEG e dell'ICIAP dovute per l'esercizio 1993 e per le persone fisiche l'ammontare dell'IRPEF per gli esercizi 1993 e 1994 risultano inferiori all'ammontare identificato ai sensi del comma 4, la differenza sarà versata dall'erario al contribuente. La legge finanziaria per il 1995 prevederà un apposito stanziamento.